

Il patrimonio è garanzia per i creditori contro i rischi di insolvenza

I nuovi accordi di Basilea2 sul capitale

Introduzione

Il termine "Basilea 2" si riferisce agli accordi internazionali stipulati nel 2004 a seguito dei lavori del Comitato di Basilea (costituito nel 1974) accordi diretti a stabilire nuovi parametri patrimoniali (cosiddetti "requisiti patrimoniali") per le banche.

Basilea 2 fa seguito ai precedenti Accordi di Basilea 1 (tuttora vigenti) firmati nel 1988 e ne rappresenta un'importante evoluzione.

Il principio-base su cui si fondano gli Accordi di Basilea 1 e 2 è semplice:

- ogni prestito comporta l'assunzione di un rischio
- in un'impresa come la banca, che ha una missione istituzionale (quindi non esclusivamente speculativa) di sostegno dell'economia nazionale, tale rischio deve necessariamente essere "coperto" da un capitale o patrimonio adeguato, detto "patrimonio o capitale di vigilanza".

In realtà, tale principio sarebbe valido per qualunque impresa: il patrimonio rappresenta sempre una garanzia per i terzi creditori contro i rischi di insolvenza. Però, le imprese diverse da quelle finanziarie (bancarie, assicurative e simili) non hanno in materia vincoli altrettanto severi. Invece, la disponibilità di un patrimonio adeguato diventa un imperativo per gli istituti di credito: anche a seguito di un'ipotetica catena di fallimenti da parte delle imprese affidate da un istituto bancario, i depositanti debbono poter continuare a prelevare i loro depositi. Ma ciò è possibile solo se la banca detiene un "cuscinetto" di capitale destinato a

di Ezio Casavola

coprire le eventuali perdite subite. In caso contrario, la banca andrebbe incontro ad una crisi di liquidità e fatalmente si creerebbe un clima di sfiducia che porterebbe alla temuta "corsa al ritiro dei depositi" con conseguente chiusura degli sportelli, crisi che, come dimostrato dalla storia, tenderebbe a propagarsi con un effetto "domino" alle altre ban-



Ezio Casavola

che del Paese e a volte anche a istituti di altri Paesi.

Quindi, per la loro funzione istituzionale di raccolta di risparmio e di impiego dello stesso a favore dello sviluppo dell'economia, il requisito della solidità patrimoniale (definita "stabilità" nel linguaggio di Basilea) degli istituti di credito appare irrinunciabile.

Ci si potrebbe chiedere se i casi di

crisi verificatisi negli istituti di credito negli anni passati siano stati tanto numerosi e gravi da giustificare il colossale sforzo che ha portato agli accordi di Basilea 1, frutto di una convergenza internazionale quasi senza pari sul tema della prevenzione dell'instabilità del sistema bancario: infatti, oltre ai tredici Paesi membri del Comitato¹ hanno aderito agli accordi altri 150 Paesi del mondo.

A tale interrogativo risponde uno studio del FMI pubblicato nel 1996 dal quale risulta che, nel periodo 1980-1995, si sono verificati numerosi casi di dissesto bancario, alcuni così gravi da provocare crisi istituzionali e chiusura di molti istituti, non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche in quelli sviluppati, quali Giappone, Australia, Danimarca, Francia, Italia e Stati Uniti.

L'esigenza di un accordo internazionale in materia è giustificata anche dal fatto che, in omaggio ai principi in tema di parità concorrenziale, non risulterebbe accettabile che le banche di un Paese, privo o quasi di regole circa il capitale da detenere a copertura dei rischi, concedessero ai loro clienti credito più facilmente o a tassi inferiori rispetto a quanto avviene in altri Paesi in cui invece vigono norme sul patrimonio di vigilanza.

Anzi, in passato è accaduto che tali istituti abbiano adottato una politica commerciale "aggressiva", andando a concedere credito facile e poco

1. Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra, Svezia, Stati Uniti, Canada, Giappone (i paesi del G-10) oltre a Spagna, Lussemburgo e Svizzera.

costoso anche nei Paesi nei quali le banche locali erano invece tenute ad osservare obblighi patrimoniali, sottraendo loro quote di mercato e facilitate in ciò dal non dover sostenere (o dovendoli sostenere in misura più limitata) i costi di remunerazione del capitale di vigilanza rispetto alle banche del Paese.

Infatti, il capitale ha un "costo" (quindi anche il capitale o patrimonio di vigilanza) in quanto va remunerato almeno ai livelli di mercato: pertanto, una banca non tenuta (in tutto o in parte) ad obblighi di capitale o patrimonio di vigilanza, risparmierà almeno in parte tali costi e potrà quindi permettersi di concedere cre-

dito a tassi più concorrenziali.

Gli accordi di Basilea 1 hanno definito il requisito della "capital adequacy", stabilendo che le banche debbano detenere un patrimonio di vigilanza pari almeno all'8% dell'attivo "a rischio" (i crediti fanno parte dell'attivo patrimoniale e sono operazioni "a rischio"). Ma ai fini del calcolo, il coefficiente dell'8% va applicato all'*attivo ponderato in considerazione del rischio* che i prestiti concessi dalla banca comportano.


Va ancora osservato che in Italia il tema di Basilea riguarda un numero elevatissimo di imprese: 5.997.749 (al 31/12/2004) secondo i dati del Registro Imprese, su una popola-

zione censita di quasi 57 milioni di abitanti. Quindi, un'impresa ogni 10-11 cittadini, ovvero una ogni 4 se si fa riferimento ai soli cittadini attivi e che non esercitano attività di lavoro autonomo.

Il rischio di credito: da Basilea 1 a Basilea 2

Si è detto che gli accordi di Basilea 1 obbligano le banche a detenere un patrimonio di vigilanza adeguato a coprire il "rischio di credito"².

Però, dal momento che il livello dei rischi assunti cambia a seconda delle strategie che ciascuna banca liberamente decide di adottare (cioè del "profilo di rischio" - più o meno



prudenziale - prescelto da ciascun istituto) gli accordi hanno stabilito come misurare tali rischi e di conseguenza come calcolare il patrimonio di vigilanza.

Tuttavia, il sistema di misurazione del rischio di credito previsto in Basilea 1 (tuttora vigente) appare oggi assai grossolano: basti pensare che tutti i prestiti alle imprese sono considerati ugualmente rischiosi, che si tratti indifferentemente di un'impresa grande o piccola, solida o meno. Pertanto, oggi il capitale che una banca deve detenere a fronte di un prestito erogato ad un'impresa solida è paradossalmente uguale a quello richiesto per un prestito ad un'impresa che attraversa una fase di difficoltà anche grave.

Basilea 2 rappresenta il superamento di tale manchevolezza: prevede infatti un sistema di rating "individuali", che consente la misurazione del rischio di ogni singola controparte e quindi di distinguere tra un'impresa solida ed una che lo è di meno.

Il rating diventa l'espressione dello "standing" creditizio del cliente, ossia del suo "merito" creditizio.

In assenza dei rating, l'istruttoria di fido tradizionalmente svolta dalle banche si concludeva con un giudizio dicotomico: affidabile o non affidabile. Invece, con l'introduzione dei rating il significato di "rischio di credito" si amplia, includendo non solo il classico rischio di insolvenza, ma anche il "rischio di downgrading" (= rischio di retrocessione) derivante dalla possibilità che il rating assegnato inizialmente al cliente peggiori nel tempo, ossia che il cliente - pur rimanendo solvibile - con il passare del tempo diventi meno solvibile di quando è stato affidato: in tal caso, il rischio di credito risulta aumentato.

Struttura degli Accordi di Basilea 2

Gli Accordi stabiliscono regole per calcolare:


- il rischio che inevitabilmente consegue ad ogni operazione di affidamento alla clientela

- il capitale ("requisito patrimoniale") che la banca deve detenere a fronte dello stesso.

In base all'applicazione di dette regole, per ogni cliente emerge un profilo di rischio (rischio di credito) che corrisponde ad un "rating", ossia ad una valutazione del rischio-cliente. Con riferimento alla sua provenienza, il rating può essere *esterno* od *interno*.

Nel primo caso, si parla di "*metodo standard*": la banca si affida a ratings assegnati da enti esterni accreditati (le "agenzie di rating"). Tale approccio appare inapplicabile in Italia, a causa delle dimensioni medie - molto piccole - delle imprese, che pertanto oggi non hanno un rating assegnato dalle agenzie esterne e continueranno a non averlo.

2. In questo breve contributo si trascurano le regole relative all'ulteriore copertura patrimoniale imposte dagli accordi di Basilea in considerazione degli altri rischi che la banca corre, ma per attività diverse da quelle di erogazione del credito (rischio operativo e di mercato).



Nel secondo caso, la banca costruisce da sé i propri ratings, però secondo regole generali predefinite. In tal caso, due sono i metodi possibili: quello “di base” e quello “avanzato”.

Il rating esterno (“metodo standard”)

Come si è detto, tale metodo si basa su ratings forniti da agenzie esterne accreditate presso le autorità nazionali. Un esempio di scala di rating, riferito ai prestiti alle imprese, potrebbe essere il seguente:

Tipologia di cliente	da AAA a A+	da A a A-	da BBB a B+	Inferiore	Senza Rating	Scaduti
Aziende “corporate”	20 %	50 %	100 %	150 %	100 %	150 %

Le lettere maiuscole (A e B con i relativi segni + e -) indicate nella parte superiore della tabella costituiscono il rating, mentre le percentuali che figurano al di sotto si chiamano “coefficienti di ponderazione del rischio”.

Sia con Basilea 1 che con Basilea 2, a fronte del credito accordato l’istituto deve disporre di un patrimonio di vigilanza pari all’8% del risultato ottenuto moltiplicando il coefficiente di ponderazione per l’importo nominale del credito concesso.

Però, mentre con Basilea 1 il coef-

ficiente di ponderazione previsto per i prestiti alle imprese era unico (100%), con le nuove regole si introduce un sistema più flessibile ed articolato: infatti, come si può vedere nella tabella, per la stessa tipologia di clientela corporate esistono ponderazioni assai differenziate in funzione del giudizio sul merito creditizio (rating) assegnato ai singoli clienti. Nell’esempio sopra riportato (scala di rating di Standard & Poor) se ne prevedono quattro: 20, 50, 100,

150%. In tal modo il Comitato di Basilea 2 intende superare la rigidità della standardizzazione del modello precedente, certamente più semplice ma uniforme per tutti i crediti alle imprese, quindi incapace di tenere conto della differente rischiosità di un prestito erogato ad un’impresa piuttosto che ad un’altra.

Esempio (con Basilea 2): credito di € 10.000.000 ad un’impresa con rating tra AAA e A+ ovvero ad un’impresa con rating tra A e A- e calcolo del conseguente fabbisogno (o requisito) patrimoniale per la banca:

Rating	Formula di calcolo	Requisito patrimoniale
Da AAA a A+	$€ 10.000.000 * 20\% * 8\%$	€ 160.000
Da A a A-	$€ 10.000.000 * 50\% * 8\%$	€ 400.000

Invece, con Basilea 1 (no rating, coefficiente di ponderazione per le imprese sempre 100%):

Per qualunque impresa	Formula di calcolo	Requisito patrimoniale
	$€ 10.000.000 * 100\% * 8\%$	€ 800.000

Interessanti inoltre appaiono le novità per il segmento delle imprese “retail” (le più piccole). Con Basilea 1 vale il coefficiente di ponderazione del 100%, come per tutte le altre imprese. Invece, Basilea 2 attribuisce loro un coefficiente più favorevole (75%) in considerazione dell’importo mediamente limitato del credito erogato alle piccole imprese e della notevole diversificazione dei settori in cui operano, elementi questi che comportano un rischio minore a livello di portafoglio rispetto alla situazione opposta: un portafoglio di crediti di importo elevato erogati a poche grandi imprese “corporate”, caratterizzate da una forte concentrazione del rischio.

I rating interni

Le banche potranno dotarsi di un sistema di ratings elaborati secondo modelli progettati al proprio interno, modelli la cui validità dovrà però essere sancita dall’Autorità di vigilanza. Con i rating interni, non vi è più la distinzione tra classi di rischio caratterizzate da coefficienti di rischio (0%, 20%, ecc.) predeterminati da società di rating esterne.

In altri termini, il coefficiente di ponderazione non è predefinito, come invece avviene nell’approccio “standard”, ma scaturisce di volta in volta (azienda per azienda) come risultato di una funzione matematica (detta funzione di “ponderazione”) in cui i valori dei **parametri** sono stati stimati dall’Autorità di vigilanza e/o dalla banca, a seconda del metodo adottato.

Infatti, nel caso del rating interno, si è detto che due sono i metodi possibili: metodo **di base** e metodo **avanzato**. Nella stima del rischio, le banche che scelgono il metodo base potranno avvalersi di valori in parte predefiniti dal Comitato, mentre nel metodo avanzato le banche utilizzeranno “modelli interni” di valutazione del rischio, progettati cioè da

ciascuna banca (purché convalidati dall'autorità di vigilanza).

Però, ancor prima di illustrare i “parametri” di cui si è appena detto, occorre chiarire la distinzione tra “perdita attesa” e “perdita inattesa” a cui un credito può dare luogo. Negli accordi di Basilea 1 tale distinzione non esiste, mentre verrà introdotta dai nuovi accordi.

La **perdita attesa** su un credito è quella che viene definita come la “più probabile” tra tutte le perdite possibili ed è quantificabile a priori (grazie agli strumenti della statistica). Essendo determinabile a priori, con l'entrata in vigore di Basilea 2 verrà caricata nel “pricing” del cliente, ossia nello spread di tasso richiesto al cliente e sarà contabilmente iscritta nel conto economico e nello stato patrimoniale della banca. Quindi, essa non rappresenta il vero rischio di credito in quanto finanziariamente è coperta dal pricing e contabilmente dagli accantonamenti.

La **perdita inattesa**, invece, costituisce il vero rischio di credito in quanto non è stimabile a priori e quindi non può essere inserita nel tasso da addebitare al cliente.

La perdita attesa, infatti, è quella più probabile ma non è l'unica possibile: a posteriori si potrebbe riscontrare una perdita effettiva maggiore di quella attesa, cioè di quella caricata nel pricing: ciò significherebbe che si è verificata anche la perdita inattesa, differenza tra la perdita effettiva e quella attesa.

Dal momento che la perdita attesa è già coperta dal pricing e dagli accantonamenti contabili, *solo la perdita inattesa dovrà essere coperta dal patrimonio di vigilanza.*

La stima della perdita attesa

La perdita attesa deve essere stimata nelle sue componenti, indicate nel seguito:

a) probabilità di insolvenza o **PD** (probability of default)

b) perdita in caso di insolvenza o **LGD** (loss given default)

c) esposizione al momento dell'insolvenza o **EAD** (exposure at default)

d) vita residua del credito o **M** (maturity).

Con riferimento alle sue componenti, la perdita attesa (= **PA**) si calcola come segue:

$$PA = PD * LGD * EAD * M$$

Nell'approccio “di base” i valori dei parametri LGD, EAD e M sono prefissati dal Comitato, mentre PD deve essere stabilito dalla banca.

Invece, nell'approccio “avanzato” tutti e quattro i parametri di rischio sono misurati dall'istituto di credito con metodologie progettate al proprio interno.

L'approccio “avanzato” consente pertanto una valutazione totalmente “personalizzata” non solo dell'affidabilità del cliente (= PD, che determinerà il suo “rating”) ma anche delle altre tre componenti della perdita attesa (LGD, EAD, M).

La perdita inattesa

Come si è già detto, la perdita inattesa (= PI) non è stimabile a priori e quindi non è caricabile nello spread di tasso praticato al cliente e pertanto va coperta con il patrimonio di vigilanza. La PI configura il vero rischio di credito.

La PI dipende da tre delle variabili da cui dipende la PA e cioè: PD, LGD, EAD.

Infatti, la PI si verifica quando a posteriori:

- PD si rivela peggiore di quella stimata

- LGD risulta più elevata di quella stimata

- EAD si manifesta più alta di quella prevista

Come superare l'“impasse” derivate dal fatto che la PI non è stimabile

a priori? Non è un problema trascurabile, dal momento che si è detto che la stessa deve essere coperta dal patrimonio di vigilanza. Quindi, dalla sua dimensione dipende la misura del patrimonio di vigilanza!

In tal caso, in statistica si fa riferimento al concetto di “livello di confidenza o di sicurezza”: la PI viene “prefissata” in base ad un determinato livello di confidenza statistica stabilito dal Comitato, un livello altissimo, tale da lasciare fuori una “coda” di probabilità minima, cioè una probabilità minima che le perdite inattese non siano coperte dal patrimonio di vigilanza.

Il nuovo ruolo delle garanzie

Con l'entrata in vigore dei nuovi accordi sul capitale delle banche, le garanzie normalmente richieste dalle banche a supporto dei finanziamenti erogati si dividono in:

- garanzie riconosciute dal Comitato

- garanzie non riconosciute.

Le prime sono contenute in un dettagliato elenco (vedere il testo degli accordi consultando i siti riportati in calce al presente contributo) corredato dalle condizioni che debbono essere rispettate perché il “riconoscimento” valga agli effetti di quanto sarà detto nel seguito.

Le garanzie riconosciute rappresentano una grossa novità. In presenza di garanzie di questo tipo, infatti, il rischio dell'operazione di finanziamento diminuisce, in quanto le stesse “entrano” nel modello di valutazione del rischio, con l'effetto di ridurlo.

La riduzione del rischio reso possibile grazie alla disponibilità di tali garanzie comporta vantaggi per ambo le parti contraenti.

La banca, a fronte di un rischio minore, dovrà detenere un patrimonio di vigilanza inferiore e quindi sosterrà minori costi di remunerazione del capitale.

Il cliente, grazie al risparmio con-

seguito dalla banca, avrà più facilmente accesso al credito e pagherà un pricing inferiore.

Il rapporto tra le banche e le PMI

Nelle decisioni della banca (se accordare o meno il fido richiesto, quanto credito concedere e a che prezzo per il cliente) influirà pesantemente la misura del capitale (il requisito patrimoniale) che la stessa dovrà detenere a fronte del credito concesso: e tale ammontare dipenderà dai nuovi sistemi di rating che misurano il rischio dell'operazione. A rischio più elevato corrisponderanno requisiti patrimoniali più consistenti, quindi un capitale più alto: ma, come si è detto, il capitale ha un costo, che pertanto cresce all'aumentare dello stesso e quindi risulta essere funzione del rischio.

Al crescere di tale costo è fisiologico che la banca aumenti il prezzo per il cliente (pricing): e questo rappresenterà uno dei principali effetti dell'entrata in vigore degli accordi di Basilea 2.

Oggi non è così, per cui paradossalmente un'impresa solida che, qualora già esistessero i rating avrebbe una valutazione elevata, in assenza degli stessi viene trattata alla stregua di un'impresa che presenta uno standing creditizio inferiore. Le due imprese potrebbero vedersi addebitare lo stesso pricing: in tal caso, la prima pagherebbe una parte degli interessi passivi che competerebbero all'altra se si tenesse conto della differente rischiosità.

Con Basilea 2, invece, si attuerà una forte correlazione positiva tra il costo del credito e il suo rischio. Anche oggi si tiene conto del rischio di credito, ma domani lo si misurerà con tecniche più precise e non più in base a stime più o meno soggettive. Oggi i piccoli imprenditori italiani appaiono allarmati dal prossimo

avvento di Basilea 2: si teme che la maggior precisione nella valutazione del rischio, conseguente all'adozione delle nuove regole, porti ad un giudizio più severo circa la posizione della piccola impresa posta di fronte alla necessità di ottenere credito dalle banche.

Esiste infatti la convinzione secondo la quale i prestiti alle PMI risultino più rischiosi, sia perché queste non hanno il rating (misurarlo sarebbe troppo costoso) sia perché la probabilità di default (tasso di mortalità) è più elevata di quella delle realtà di maggiori dimensioni.

Invece, per i motivi già esposti, per le banche il rischio derivante da un portafoglio di tanti piccoli prestiti a PMI appare minore rispetto ad un portafoglio di elevati crediti erogati a poche grandi imprese.

Le ricerche condotte nel 2003 da prestigiosi enti di ricerca dimostrerebbero che per le PMI - intese nella loro globalità, non individualmente - il costo del credito potrebbe migliorare, sia pure in modo contenuto.

Certamente cambieranno i processi di valutazione dell'affidabilità della clientela e di gestione del fido accordato. Le banche dovranno raccogliere e classificare le informazioni sulla clientela con maggior precisione e regolarità e minore soggettività di quanto sia avvenuto in passato. Di conseguenza i clienti dovranno avere maggior cura nella comunicazione delle informazioni utili alla banca.

Tuttavia è noto che nelle PMI la cultura finanziaria risulta ancora poco sviluppata, per cui non sarà facile condurre uno sforzo di sensibilizzazione del piccolo imprenditore diretto a fargli comprendere in modo corretto le opportunità e le minacce derivanti dall'applicazione dei nuovi accordi e, di conseguenza, le misure da prendere.

E' pertanto opinione (e speranza) comune nel mondo bancario che tale fondamentale ruolo di sensibilizzazione possa essere efficacemente svolto soprattutto dai consulenti del piccolo imprenditore, gli unici che normalmente riescano ad attirarne l'attenzione e ad indirizzarne le scelte di cambiamento, quelle scelte che sono rese assolutamente necessarie dall'avvento di Basilea 2.

Conclusioni

Quindi, nessun allarme generale è giustificato a livello di categoria PMI, ma sembra opportuna un'analisi a livello di singola impresa. Però, secondo vari enti di ricerca il 17% delle PMI italiane presenterebbe una situazione tale da portare ad un peggioramento dei rapporti con le banche a seguito dell'entrata in vigore di Basilea 2. E' evidente che condizioni aziendali di eccessivo indebitamento, magari accompagnato da risultati economici negativi (a volte enfatizzati allo scopo di minimizzare il carico fiscale) potranno causare la revoca degli affidamenti o quantomeno l'innalzamento del pricing, che diventa con Basilea 2 una conseguenza quasi automatica del rating. Diventa pertanto doveroso provvedere per tempo, riadeguando i parametri aziendali che possono presentare un impatto rilevante nel giudizio della banca (non più affidato al rapporto interpersonale con il direttore della filiale, la cui autonomia diminuirà) e dando vita ad un modo nuovo di fornire informazioni agli istituti di credito.

Ezio Casavola
Partner Unionrevi

Sitografia

- sito dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/comm/internet_market/en/
per poi proseguire lungo l'itinerario: "unione europea" e "mercato interno"
- siti della Banca dei Regolamenti Internazionali:
<http://www.bis.org/bcbs/cp3fullit.pdf>
(per scaricare il testo degli Accordi di B 2 in italiano) <http://www.bis.org/bcbs/cp3ovit.pdf>